

STATUTO DIDATTICO

Visto l'Art. 17 e l'art 30 della legge provinciale n. 5 del 2006

Indice

TITOLO I.....	3
FINALITÀ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE	3
Art. 1 Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica	3
Art. 2 Autonomia dell'istituzione	3
Art. 3 Principi generali dell'istituzione	4
Art. 4 Criteri di organizzazione	5
TITOLO II.....	6
ORGANI DELL'ISTITUZIONE.....	6
Art. 5 Definizione degli organi dell'istituzione	6
Art. 6 Funzioni del preside dell'istituzione.....	7
Art. 7 Composizione e struttura del collegio dei docenti	7
Art. 8 Funzioni del collegio dei docenti.....	8
Art. 9 Composizione, struttura e modalità di nomina del consiglio di classe	9
Art. 10 Funzioni del consiglio di classe.....	9
Art. 11 Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione	9
Art. 12 Funzioni del nucleo interno di valutazione	10
Art. 13 Consulta degli studenti (solo per il secondo ciclo dell'istruzione secondaria).....	10
TITOLO III.....	11
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	11
Art. 14 Progetto d'istituto	11
Art. 15 Carta dei servizi	12
Art. 16 Regolamento interno	13
Art. 17 Regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.....	14
TITOLO IV.....	16
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE	16
Art. 18 Diritto di riunione e di assemblea	16
Art. 19 Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico	16
TITOLO V.....	17
RAPPORTI CON IL TERRITORIO	17
Art. 20 Progetti di cooperazione, scambio e integrazione.....	17
TITOLO VI.....	18
NORME FINALI.....	18
Art. 19 Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto	18

TITOLO I

FINALITÀ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. L'istituzione scolastica denominata Istituto Comprensivo Gardascuola di Arco, di seguito indicata con il termine istituzione, è istituto paritario (vedi art. 33 della Costituzione, legge n.62 del 2000 e legge provinciale n. 5 del 2006,) di istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Opera nell'ambito dell'ordinamento scolastico nazionale e del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione. Essa ha sede ad Arco, in via XXIV Maggio, 1. Essendo parte integrante del sistema educativo provinciale, è abilitata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
2. L'istituzione è ente gestito da Gardascuola società cooperativa sociale al cui statuto si rinvia per lo scopo mutualistico e per l'oggetto sociale (art. 3 e art. 4 dello statuto sociale della Cooperativa Gardascuola).
3. Il logo che rappresenta l'istituzione negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, è costituito dal disegno di una "G" che per forma allude al Lago di Garda, riportato qui di seguito:



Art. 2 Autonomia dell'istituzione

1. L'istituto Gardascuola è nell'ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*) declina l'autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.
2. L'istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
3. La Cooperativa Gardascuola ha la titolarità della gestione e attesta la pubblicità dei bilanci (redatti secondo normativa vigente) e degli atti in coerenza con i principi e le finalità dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e con i cicli di istruzione e formazione.

Art. 3 Principi generali dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica con il proprio progetto educativo si ispira ai principi e ai valori della Costituzione italiana e agisce nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale sull'ordinamento scolastico e formativo.

2. L'istituzione si riconosce in particolare nei seguenti principi:

a) dignità della persona e parità di trattamento con rifiuto di ogni forma di discriminazione;

b) libertà di insegnamento e di ricerca;

c) pluralismo culturale;

d) partecipazione democratica;

e) solidarietà e cooperazione;

f) attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie, delle comunità locali, del contesto nazionale e internazionale

g) diritto allo studio nelle forme della formazione culturale e dell'orientamento

h) tutela della proprietà intellettuale individuale. Gardascuola detiene i diritti per l'utilizzo, a fini economici e non, delle creazioni e invenzioni, prodotte da personale docente e/o studente, qualora trattasi di prodotti derivanti da attività istituzionali, esplicitamente commissionati dall'istituzione;

i) trasparenza, efficienza, equità, collaborazione;

l) rispetto del buon nome dell'istituzione. Tutta la comunità di Gardascuola (soci della cooperativa, studenti, docenti, non docenti, personale amministrativo) è tenuta a rispettare e garantire il buon nome della scuola. Ad ogni membro non è permesso: fare un uso illecito e, comunque, improprio del nome di Gardascuola, del suo logo e dei simboli ad essa appartenenti; sfruttare e utilizzare esternamente la reputazione di Gardascuola, specie se associata ad attività esterne; esprimere opinioni soggettive e personali che potrebbero recare danno o nocimento al buon nome di Gardascuola.

m) etica della ricerca sia nella metodologia sia nello sfruttamento dei risultati. I docenti/ricercatori hanno il dovere di assicurare che il loro lavoro sia in linea con i valori e i principi posti alla base dello Statuto.

Art. 4 Criteri di organizzazione

1. L'istituzione garantisce il servizio educativo e formativo a tutti gli studenti i cui genitori facciano richiesta di iscrizione, purché in possesso di titolo di studio valido e nel rispetto dello statuto e del progetto educativo dell'ente gestore, applicando le norme vigenti in materia d'inserimento di persone con disabilità o in condizioni di svantaggio. L'iscrizione degli alunni a tutti gli ordini di scuola segue un principio cronologico salvo il caso di fratelli o sorelle di alunni già iscritti.

Nello specifico l'istituzione si richiama ai seguenti criteri organizzativi:

- a) programmazione delle attività in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo con l'utilizzo di personale docente fornito del titolo di abilitazione o comunque di personale fornito dei relativi titoli scientifici e professionali nei limiti dell'art.30 comma 4 della provinciale legge n.5 del 2006; contrattualizzati rispettando i contratti collettivi di settore.
- b) utilizzo efficace ed efficiente delle risorse disponibili;
- c) differenziazione dell'offerta formativa di percorsi completi in relazione alle diverse esigenze e caratteristiche degli studenti e del contesto sociale e culturale in cui l'istituzione opera, nel rispetto dei piani di studio provinciali e dell'art. 56 della legge provinciale n.5 del 2006;
- d) valorizzazione della partecipazione e della responsabilità di tutte le componenti scolastiche;
- e) collaborazione con le espressioni sociali, culturali e professionali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione di una comune e diffusa responsabilità educativa e formativa;
- f) verifica e valutazione del servizio fornito, partecipando alla valutazione dei processi e degli esiti del sistema educativo provinciale
- g) efficacia e trasparenza dell'informazione e della comunicazione sul servizio offerto, in particolare nel rapporto scuola-famiglia;
- h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità;
- i) garanzia della salubrità e della sicurezza degli ambienti di studio e di lavoro, compatibili con il tipo di ordinamento e conformi alle normative vigenti.

TITOLO II

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Art. 5 Definizione degli organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono improntati alla partecipazione democratica.

2. Per l'aspetto gestionale e amministrativo sono regolamentati dallo statuto della cooperativa Gardascuola a cui si rimanda per definizioni e funzioni (qui di seguito sintetizzate):

a) l'Assemblea dei soci, formata dai genitori degli studenti e da altri enti con interessi attinenti agli scopi sociali della cooperativa che, nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal preside e dal collegio dei docenti, adotta tutti i provvedimenti ad essa attribuiti dalla legge e dallo statuto della cooperativa.

b) il Consiglio di amministrazione, e il presidente del Consiglio di amministrazione (legale rappresentante dell'istituzione), eletto dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal preside e dal collegio dei docenti, adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto della cooperativa. In particolare, approva: lo statuto della scuola, il progetto d'istituto con i regolamenti, la carta dei servizi, gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione; il bilancio, il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza, gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali, le attività da svolgere in forma collaborativa con i diversi soggetti territoriali, gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

c) il Collegio dei sindaci come da normativa vigente.

3. Per quanto riguarda invece l'organizzazione e la gestione dell'attività educativa e formativa gli organi dell'istituzione sono:

b) il preside dell'istituzione;

c) il collegio dei docenti;

d) il consiglio di classe;

e) il nucleo interno di valutazione;

f) La consulta dei genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006 viene intesa nell'istituto paritario Gardascuola come assemblea dei soci. Per il secondo ciclo

dell'istruzione viene istituita la consulta degli studenti ai sensi dall'articolo 28 della medesima legge provinciale.

4. Il consiglio di amministrazione può individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6 Funzioni del preside dell'istituzione

1. Al preside, titolato in base alla normativa, è affidato il coordinamento didattico che assicura la gestione e l'organizzazione didattica. Il preside è responsabile dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Ha le competenze previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, anche in relazione agli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

2. Il preside in particolare:

a) presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe

b) prepara le proposte di coordinamento didattico da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione e del collegio dei docenti;

c) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei docenti;

d) adotta i provvedimenti di reclutamento e gestione del personale nel rispetto di quanto indicato dalla legge, dai contratti di lavoro e dal consiglio di amministrazione;

e) organizza l'attività educativa secondo criteri di efficienza e di efficacia;

f) adotta gli atti relativi al funzionamento didattico ed educativo della scuola;

3. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi all'interno dell'istituzione il preside si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso nominati. Propone al Consiglio di amministrazione l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi.

4. Il preside relaziona al consiglio di amministrazione sull'andamento organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo tra gli organi collegiali.

Art. 7 Composizione e struttura del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. È presieduto dal preside, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il preside provvede alla convocazione in via straordinaria del collegio dei docenti su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti.
4. Il collegio dei docenti adotta se necessario un proprio regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento.
5. Il collegio dei docenti può articolarsi in sottogruppi, aree o dipartimenti funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 8 Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.
2. Favorisce il coordinamento interdisciplinare e, nei limiti previsti dall'ordinamento, adegua i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-culturale di riferimento.
3. In particolare il collegio dei docenti:
 - a) delibera la programmazione generale dell'attività didattico-educativa in coerenza con i criteri generali del Progetto d'istituto, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione;
 - b) delibera in materia di autonomia didattica, ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - c) adegua i piani di studio provinciali alle scelte definite dal Progetto d'istituto;
 - d) propone al preside l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale;
 - e) designa i docenti componenti il nucleo interno di valutazione.
4. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 9 Composizione, struttura e modalità di nomina del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto dal preside, da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti di classe degli studenti (solo per il secondo ciclo dell'istruzione secondaria), da due rappresentanti di classe dei genitori. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio e/o lettori che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie.
2. Il consiglio di classe rimane in carica per un anno scolastico. Si insedia dopo l'atto di assegnazione dei docenti alle classi e si completa con l'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori da tenersi entro il mese di ottobre di ogni anno, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
3. In relazione alle specifiche tematiche trattate, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, con diritto di parola ma senza diritto di voto, tutti i genitori e tutti gli studenti della classe, oltre ad eventuali figure di supporto e di consulenza utili all'attività educativa.
4. Il consiglio di classe è presieduto dal preside dell'istituzione o da un docente da lui delegato appartenente allo stesso consiglio.

Art. 10 Funzioni del consiglio di classe

1. Nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti, il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe, di definire le attività parascolastiche ed extrascolastiche.
2. Con la presenza della sola componente docenti, il consiglio di classe ha il compito di valutare gli studenti e di provvedere alle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

Art. 11 Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 27 della legge provinciale n. 5 del 2006 e tenuto conto dei criteri di rappresentatività e di specifica competenza professionale, il nucleo interno di valutazione è composto di 4 membri: il preside, un rappresentante del consiglio di amministrazione, e due rappresentanti del personale
2. Tutti i membri del nucleo di valutazione restano in carica per un periodo di tre anni coincidente con la durata dell'organo e del consiglio di amministrazione. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti di nomina, la componente di riferimento provvede ad una nuova designazione al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.

3. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.

Art. 12 Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio di amministrazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto con particolare riferimento all'ambito educativo e formativo, al fine di favorire azioni di miglioramento della qualità del servizio.

2. Per lo svolgimento della propria attività, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.

3. Entro la fine del mese di settembre di ogni anno il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto annuale è inviato al Comitato provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di istruzione della Provincia autonoma di Trento.

Art. 13 Consulta degli studenti (solo per il secondo ciclo dell'istruzione secondaria)

1. La consulta degli studenti ha il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione. In particolare assicura opportunità democratiche di confronto e di scambio tra gli studenti; favorisce la conoscenza delle opportunità formative offerte dall'istituzione; sollecita la formulazione di proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative; esprime pareri agli altri organi dell'istituzione sui diversi aspetti della vita scolastica.

2. Per favorire la partecipazione studentesca gli organi dell'istituzione sollecitano il parere della consulta in merito alle attività, ai progetti, ai servizi che maggiormente coinvolgono gli studenti.

3. La consulta degli studenti è composta dai rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti di istituto e dai rappresentanti di Gardascuola eletti alla consulta provinciale degli studenti.

4. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del preside dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione.

5. La consulta elegge un presidente e un vicepresidente.

6. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni, salvo eccezioni accordate dal preside.

7. L'istituzione scolastica assicura il supporto organizzativo e strumentale necessario per il funzionamento della consulta degli studenti.

TITOLO III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 14 Progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto

delle esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà locale, degli indirizzi di politica scolastica del governo nazionale e provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:

a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale in cui opera l'istituzione, al fine di definire i bisogni formativi attuali e futuri;

b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi dell'istituzione;

c) le articolazioni e i piani orari dei diversi corsi curricolari nel rispetto dei piani di studio provinciali e per quanto definito nell'art. 56 della legge provinciale n.5 del 2006;

d) i progetti e le attività che integrano il curriculum;

e) le scelte organizzative fondamentali e i criteri generali di utilizzazione delle risorse;

f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;

g) i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'orario delle lezioni e all'organizzazione delle attività di recupero e di sostegno;

h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti;

i) i criteri generali per l'autoanalisi e per la valutazione dei processi e dei risultati formativi;

j) le modalità di coinvolgimento di studenti e genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;

k) le modalità di comunicazione con le famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;

l) gli obiettivi, i criteri e le modalità di collaborazione con istituzioni e soggetti esterni alla comunità scolastica.

3. Il progetto d'istituto ha validità per tre anni scolastici, ed è aggiornabile annualmente. È elaborato con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica ed è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello di scadenza, in modo da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie al momento delle iscrizioni. In prima adozione il progetto d'istituto è approvato, con le medesime modalità, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

4. Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione.

5. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 15 Carta dei servizi

1. Il consiglio di amministrazione approva la carta dei servizi, entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione ai servizi forniti dall'istituzione e garantisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

a) i principi generali di organizzazione del servizio;

b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;

c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;

d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;

e) i servizi amministrativi e le relative procedure;

f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;

g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;

h) le procedure per i reclami;

i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami;

3. Preliminarmente all'adozione della carta dei servizi, il consiglio di amministrazione acquisisce gli eventuali pareri del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle consulte degli studenti.

4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo dell'istituzione, consegnata alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffusa anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 16 Regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina le modalità di funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.

2. In particolare il regolamento interno definisce i seguenti aspetti:

a) orari di svolgimento dell'attività scolastica e di apertura al pubblico degli uffici;

b) modalità di formazione delle classi;

c) rapporti scuola-famiglia e modalità di partecipazione dei genitori alle attività dell'istituto;

d) organizzazione delle attività di recupero e di sostegno;

e) modalità di giustificazione delle assenze degli studenti e di richiesta di uscita anticipata o entrata posticipata;

f) modalità di programmazione, organizzazione e svolgimento delle attività didattiche esterne alla scuola quali viaggi di istruzione, visite guidate, settimane linguistiche, scambi, stage formativi;

g) organizzazione delle elezioni degli organi collegiali, qualora non stabilita dalla normativa in vigore;

h) modalità di funzionamento degli organi collegiali, escluso il collegio dei docenti che si avvale di un proprio regolamento;

i) funzionamento del nucleo interno di valutazione;

j) funzionamento delle consulte degli studenti;

k) esercizio del diritto di riunione e di associazione da parte delle diverse componenti scolastiche;

l) criteri e modalità di svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;

- m) procedura da seguire in caso di infortunio degli studenti;
- n) modalità di funzionamento e utilizzo di biblioteca, palestra, aule speciali, laboratori, spazi comuni;
- o) uso dei locali scolastici da parte di terzi in orario scolastico. L'utilizzo degli stessi e delle attrezzature dell'istituzione in orario extrascolastico è disciplinato invece dall'articolo 108 della legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006;
- p) modalità di utilizzo delle fotocopiatrici, del telefono e delle attrezzature scolastiche in genere;
- q) modalità e criteri di distribuzione di materiale informativo agli studenti;

3. Il regolamento interno è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti, dopo aver acquisito gli eventuali pareri del collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle consulte degli studenti.

4. Il regolamento interno è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 17 Regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. L'istituzione si dota di un apposito regolamento che, nel rispetto dello «Statuto delle studentesse e

degli studenti della scuola secondaria», fissa i diritti e i doveri degli studenti e individua i

comportamenti che configurano mancanze disciplinari. Tale regolamento definisce altresì i soggetti

preposti alle decisioni disciplinari, i tipi di sanzioni e le modalità della loro applicazione.

2. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti riconosce in particolare che

ciascuno studente ha diritto:

- a) ad un apprendimento che favorisca il pieno sviluppo della sua personalità;
- b) ad una formazione rispettosa della sua identità, delle sue attitudini ed inclinazioni;
- c) ad un'informazione chiara, precisa e motivata in merito alle regole della vita scolastica e alle valutazioni sulla condotta e sul profitto;

d) alla partecipazione attiva alla vita dell'istituzione attraverso assemblee, riunioni, associazioni e ogni altra legittima iniziativa (solo per gli studenti del II ciclo);

e) alla sicurezza e alla privacy.

3. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti riconosce in particolare come

principi generali della corretta condotta e come doveri degli studenti:

a) il rispetto dei compagni, dei docenti, del personale, del preside e di ogni altra persona operante nell'istituzione;

b) il rispetto dell'istituzione cui non deve essere arrecato danno

c) il rispetto dell'ambiente scolastico e la cura di relazioni positive al suo interno;

d) la regolarità e la puntualità nella frequenza delle lezioni e di ogni attività concordata;

e) il senso di responsabilità e l'esercizio della cittadinanza attiva;

f) l'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal regolamento interno;

g) il corretto utilizzo di strutture, arredi, materiali e sussidi didattici.

4. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che i provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa, che essi devono rispettare i criteri di gradualità, proporzionalità e temporaneità. Allo studente oggetto di provvedimenti disciplinari va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni. Ogni sanzione disciplinare deve essere comunicata per iscritto alla famiglia.

5. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza dei componenti, acquisiti gli eventuali pareri del collegio dei docenti,

del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore, delle consulte degli studenti.

6. Il regolamento su diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 18 Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce negli organi della cooperativa Gardascuola l'espressione del diritto assembleare e gli strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni che rispettino quanto previsto dal comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed eventualmente altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 19 Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, il consiglio di amministrazione delibera sulla messa a disposizione, in orario extrascolastico, di edifici, spazi, palestre, impianti, laboratori e attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, sottoscrive accordi per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

TITOLO V

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 20 Progetti di cooperazione, scambio e integrazione

1. L'istituzione promuove e favorisce iniziative e progetti di cooperazione, scambio e integrazione a livello locale, provinciale, nazionale e internazionale. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Per la realizzazione di attività coerenti con le proprie finalità l'istituzione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della legge provinciale n. 5 del 2006, si impegna in particolare:

a) a sostenere la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;

b) ad attivare forme di collaborazione con la comunità e il comune nel cui territorio opera;

c) a promuovere protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi con soggetti pubblici e privati.

3. L'istituzione riconosce nella rete museale, nel circuito bibliotecario, nell'Università di Trento, nella Federazione delle cooperative e nelle altre istituzioni di formazione e di ricerca presenti sul territorio i soggetti privilegiati con cui attivare forme organiche di collaborazione, scambio ed integrazione.

4. Le proposte di attivazione delle iniziative e dei progetti di cui al presente articolo possono essere avanzate e realizzate da tutte le componenti della comunità scolastica.

5. Il preside, nell'ambito delle proprie competenze, sottoscrive e rende esecutive le intese raggiunte.

6. Il nucleo di valutazione valuta gli esiti delle iniziative di cui al presente articolo sulla base di una relazione finale predisposta dai soggetti interni responsabili.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 19 Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è adottato dal consiglio di amministrazione a maggioranza di due terzi dei componenti ed inviato alla Provincia per gli eventuali rilievi di legittimità o conformità.
2. Le modifiche allo statuto sono adottate con le medesime modalità.
3. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.